



## COMUNE DI SILVI

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 28/12/2018

**OGGETTO:** Delibera di approvazione del "Regolamento comunale sulla videosorveglianza"

duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di Dicembre alle ore 09.00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Via Garibaldi, n. 14, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
SCORDELLA ANDREA	SI	SANTONE MASSIMO	SI
CICHELLA MARIA	SI	VALENTINI BRUNO	SI
CORNELI ENRICO	SI	ASTOLFI SIMONA	SI
COSTANTINI BETA	SI	COMIGNANI FRANCESCO	SI
COSTANTINI ADAMO	SI	BLASIOTTI MASSIMO	SI
DI CENSO ANDREA	--	DI FRANCESCO LINDA ANGELA	SI
FLAGELLA MAURIZIO	SI	PARTIPILO VITO	SI
GAMBACORTA ANTONIO	SI	ROCCHIO GIOVANNI	SI
MANCINELLI VALERIANO	SI		

Presenti n° 16 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DIODATI FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 4 , lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza GAMBACORTA ANTONIO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 16 Consiglieri sui 17 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto..

**Prima** che venga relazionato il punto posto all'ordine del giorno prendono la parola il Consigliere Rocchio Giovanni ed il Sindaco Scordella Andrea, come da resoconto della registrazione della seduta consiliare allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

**Relazona** sull'argomento il Comandante della Polizia Municipale dott. Michetti Giustino, che illustra la proposta di atto deliberativo.

**Intervengono** al dibattito il Sindaco Scordella Andrea, il Consigliere Comignani Francesco, il Comandante della Polizia Municipale dott. Michetti Giustino, i Consiglieri Partipilo Vito, Di Francesco Linda Angela, Rocchio Giovanni e Valentini Bruno, come da resoconto della registrazione della seduta consiliare allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

**Conclusosi il dibattito** il Presidente invita il Consiglio Comunale ad approvare il punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'art. 7, stabilisce che: “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;

**Atteso** che occorre rispettare i principi di liceità, necessità e proporzionalità riguardo al trattamento dei dati personali che verrà effettuato a mezzo del summenzionato sistema di videosorveglianza;

**Visto** il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010;

**Visto** il Regolamento UE GDPR n. 2016/679 e il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice di protezione in materia di dati personali” così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;

**Rilevato che** in esecuzione delle disposizioni succitate si rende necessario adottare un provvedimento generale allo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza gestito dall'Ente, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento;

**Ritenuto**, altresì, che la predisposizione di tale regolamento costituisca una forma di trasparenza nei confronti dei cittadini che vedono la protezione dei propri dati personali affidati a regole chiare;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la bozza di Regolamento allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

**Udita** la relazione e gli interventi;

**Ad unanimità di voti**, espressi in forma palese per alzata di mano da numero 16 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

**Di approvare** il regolamento comunale sulla videosorveglianza allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.



# **COMUNE DI SILVI**

## **Provincia di TERAMO**

### **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**

**Allegato alla delibera C.C. n.... del .../.../2018**

**Art. 1 – Premessa**

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Silvi nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

### Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio del Comune di Silvi.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (di seguito RGPD) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali";
- Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori".

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGPD e, in particolare:

**Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD.

La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

**Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di

videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

**Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

**Principio di finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

### **Art. 3 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «**banca dati**», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

- per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «**designato**», persona fisica, espressamente designata, che opera, sotto l'autorità e la responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento nell'ambito del proprio assetto organizzativo, cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali;
- per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

#### **Art. 4 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal:

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012;
- D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città».

Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Silvi, è precipuamente rivolto a garantire la **sicurezza urbana** che, l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il «*bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle*

*comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.*”

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando di Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della medesima sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione, è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) al monitoraggio del traffico;
- f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- g) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- h) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- j) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi e, qualora normativamente previsto, sottoposto al vaglio preventivo degli organi competenti.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.



### **Art. 5 – Caratteristiche e ubicazione dell'impianto.**

Il sistema è installato presso il Comando di Polizia Locale ove sono altresì posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e le apparecchiature per la relativa registrazione.

I dati sono accessibili dal responsabile della Polizia Locale, oltre che dal personale autorizzato al loro trattamento, e sono estrapolabili:

- Via rete;
- Via Usb con pen drive o con Hdd portatile;

Le telecamere sono posizionate secondo una mappatura, sottoposta al vaglio del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che permette la visione delle zone sensibili del territorio e trasmettono direttamente le immagini presso la sala operativa del comando.

La scelta e la posizione delle telecamere è stata fatta di concerto fra l'Amministrazione Comunale e le principali Forze dell'Ordine, prioritariamente all'esigenza di monitorare il traffico da e per il centro abitato, ma anche le scuole, i parchi e le principali strutture pubbliche.

Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'amministrazione comunale, nei limiti e con l'osservanza delle norme in materia e nelle norme contenute nel presente Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento.

In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all'art. 2 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

### **Art. 6 – Informativa**

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

A tal fine l'Ente, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente con le informazioni obbligatorie conformi ai dettami di legge, in prossimità delle aree, strade e piazze in cui sono posizionate le telecamere.

L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata – la registrazione è effettuata dal Comune di Silvi, per fini di sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico".

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.

L'Ente, nella persona del Titolare del trattamento dei dati o suo designato, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

### **Art. 7 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati**

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati

realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

In questa fase di prima attuazione della normativa europea, l'Ente, in conformità al disposto di cui all'art. 35, Paragrafi 4 e 5, RGPD, al fine di avere maggiore chiarezza in relazione ai nuovi adempimenti, si conformerà all'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti alla Valutazione di impatto pubblicato con provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018 dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e all'eventuale pubblicazione dell'elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una Valutazione di impatto.

#### **Art. 8 - Titolare e Referente designato del Trattamento dei dati**

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Silvi, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Il Comandante della Polizia Municipale in qualità di Responsabile della gestione del servizio di videosorveglianza è designato dal Sindaco, quale titolare del trattamento, ai sensi dell'**art. 2 quatordecies del Dlgs. n. 101 del 10/08/2018, Referente** per il trattamento dei dati personali trattati con il sistema di videosorveglianza con l'attribuzione di specifici compiti e funzioni .

Il Referente del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

Il Referente procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Le competenze proprie del Referente del trattamento sono analiticamente disciplinate nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua designazione. In particolare:

- il Referente del trattamento si avvarrà di soggetti autorizzati impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD; detti soggetti autorizzati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Titolare del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- il Referente del trattamento provvede a rendere l'informativa "*minima*" agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 6;
- il Referente del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- il Referente del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- il Referente del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, collabora all'adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;

il Referente del trattamento collabora per assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; il Referente del trattamento collabora con il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al

Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;

- il Referente del trattamento collabora con il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e del precedente art. 7 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- il Referente del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- il Referente del trattamento si occupa della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- il Referente del trattamento assicura che i soggetti autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- il Referente del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- il Referente del trattamento vigila sul rispetto da parte degli autorizzati al trattamento degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

#### **Art. 9 – Autorizzati al Trattamento**

Il Referente del trattamento dei dati segnala al Titolare del trattamento, che procede ad autorizzare con proprio atto, le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati, all'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, alla visione delle registrazioni.

L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun soggetto autorizzato.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, i soggetti autorizzati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

I soggetti autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Referente il quale, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, i soggetti autorizzati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Referente

del trattamento dei dati;

- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- fornire al Referente del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Tra i soggetti autorizzati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Gli autorizzati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Referente.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

### **Art. 10 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati**

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nell'Ufficio Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle quarantotto ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

### **Art. 11 - Sicurezza dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare del trattamento di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 10, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
- e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).

Il Titolare ed il Referente del trattamento dei dati personali raccolti con il sistema di videosorveglianza, vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali.

### **Art. 12 – Accesso ai dati**

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle

finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Referente ed ai soggetti autorizzati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale autorizzato al trattamento dei dati);
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 13. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

### **Art. 13 - Diritti dell'interessato**

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy") ovvero al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Referente per il trattamento dei dati personali raccolti con il sistema di videosorveglianza individuato nel Responsabile dell'Area di Vigilanza.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 14 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale**

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” di cui al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Art. 15 – Provvedimenti attuativi**

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

#### **Art. 16 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.

Il titolare del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

#### **Art. 17 - Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

#### **Art. 18 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

**Punto n. 2 all'Ordine del Giorno: Delibera di approvazione del "Regolamento comunale sulla videosorveglianza".**

PRESIDENTE GAMBACORTA

Abbiamo un intervento del Comandante che ci illustra le motivazioni per l'inserimento del punto.

MICHETTI, COMANDANTE VIGILI URBANI

Buongiorno a tutti.

CONSIGLIERE ROCCHIO

Noi facciamo politica e siamo qua alle nove di mattina, quando potevo stare benissimo a casa con i miei figli. Mi va bene tutto, ma qualcuno dovrebbe relazionare da un punto di vista politico il punto, per poi entrare nell'aspetto puramente tecnico. Altrimenti siamo qua, ascoltiamo il Comandante... io andavo in ufficio e ascoltavo quello che il Comandante aveva da dire sulla videosorveglianza. Solo questo; non voglio fare polemica. Qualcuno mi ha insegnato che la politica ha dei meccanismi da tanto tempo.

PRESIDENTE GAMBACORTA

L'intervento del Comandante è per spiegare a tutti, anche a chi ci segue, le motivazioni. Diamo un attimo la parola al Sindaco.

SINDACO SCORDELLA

Sarei intervenuto dopo perché c'è poco da fare politica. È un Regolamento sulla videosorveglianza obbligatorio a seguito dell'installazione delle telecamere presso il Comune di Silvi. Mi sembra che questo sia stato fatto già da diversi anni, quando voi eravate in maggioranza se non sbaglio. Era un Regolamento che andava sanato perché obbligatorio. Devo soltanto motivare il fatto che stiamo sanando un aspetto che manca da tempo, dal giorno in cui è stata installata la videosorveglianza. Abbiamo dovuto sanare questa situazione e il Comandante non fa altro che esperire la parte tecnica su quanto era dovuto. Ripeto, era dovuto; dunque prendiamo atto che andava sanato e che lo stiamo facendo in questa Amministrazione. Grazie.

PRESIDENTE GAMBACORTA

La parola al Comandante.

MICHETTI, COMANDANTE VIGILI URBANI

Buongiorno a tutti. Sarò brevissimo perché si tratta di un atto puramente tecnico che è stato anche sottoposto al consulente per la privacy, in quanto il Regolamento per la videosorveglianza sostanzialmente si rende necessario per tutelare la libertà di circolazione dei cittadini e disciplinare i casi delle riprese che vengono effettuate con le telecamere sul territorio. Sotto questo profilo già c'è la normativa, c'è il provvedimento del garante dell'8 aprile 2010 e da ultimo il G.D.P.R. 679/2016, il cosiddetto "Regolamento europeo", al quale sostanzialmente è stato adeguato questo Regolamento. L'utilizzazione delle immagini non può avvenire illimitatamente, deve essere disciplinata e deve avvenire per motivi ben precisi che sono indicati proprio nel provvedimento del



garante e che sono la liceità, la necessità e la proporzionalità, ma soprattutto le immagini devono essere funzionali allo svolgimento delle funzioni istituzionali. A questo riguardo abbiamo innanzitutto quelle telecamere che sono volte all'accertamento dell'infrazione del Codice della Strada che possono riprendere solo ed esclusivamente le violazioni allo stesso e non qualsiasi immagine, quindi le telecamere sono strutturate in maniera tale da far sì che si evidenzi quel dato minimo necessario che è rappresentato dalla targa, senza visualizzazione neanche del conducente. Altrimenti sarebbe una lesione della privacy. Poi abbiamo dei motivi di sicurezza, chiaramente. A questo proposito l'impianto di videosorveglianza, il progetto è stato sottoposto al tavolo tecnico della Questura con il capo di Gabinetto De Carolis che lo ha esaminato preliminarmente, poi è stato sottoposto al Comitato Sicurezza in Prefettura, che ha dato parere positivo proprio evidenziando che il progetto rispetta le disposizioni del garante del 2010. Infine ci sono motivi di Polizia Giudiziaria. Sotto questo profilo chiaramente abbiamo avuto anche dei casi di furto con i quali la Polizia Locale ha collaborato con le altre forze di Polizia e ha addirittura consentito l'individuazione dei responsabili. Per quanto riguarda la Polizia Giudiziaria, chiaramente la limitazione delle immagini è meno sentita, però ad ogni buon conto questo Regolamento era un atto che si doveva fare per la tutela del cittadino e della libera circolazione.

PRESIDENTE GAMBACORTA

Grazie, Comandante. Un attimo la parola al Sindaco.

SINDACO SCORDELLA

Rettifico: ad aprile 2018, con le nuove normative sulla privacy, il Regolamento doveva essere adeguato.

PRESIDENTE GAMBACORTA

La parola al consigliere Comignani.

CONSIGLIERE COMIGNANI

Comandante, buongiorno di nuovo. In virtù finalmente di questo Regolamento, volevo chiedere a lei e a tutto il Consiglio: prima di finire la nostra esperienza amministrativa - si ricorda? - appena divenuto Comandante, lei si è trovato ciò che stavamo portando avanti, cioè l'installazione di nuove telecamere sul territorio. Era previsto di far funzionare quelle già messe per il piantone virtuale, quindi c'era da spostare alcune situazioni, inoltre dovevano essere messe altre sette o nove telecamere sul territorio. Quelle sette o nove telecamere non sono mai state messe. Era stata prevista anche la riqualificazione di quei tre piantoni che abbiamo sulla Statale, ingresso sud e ingresso nord e sull'ingresso della 553, dalla rotonda. Come si trovano allo stato attuale? Funzionano quei tre piloni? Volevo sapere un attimino questo.

PRESIDENTE GAMBACORTA

La parola al Comandante.

MICHETTI, COMANDANTE VIGILI URBANI

Il Regolamento è stato fatto subito dopo l'adeguamento e la messa in opera delle telecamere, che sono state aggiustate recentemente, poco prima che io lo presentassi. Le o.c.r. funzionano regolarmente ed è stato aggiunto il semaforo,

che svolge funzioni di accertamento del 193 e dell'articolo 80, oltre che dei veicoli soggetti a furto.

PRESIDENTE GAMBACORTA

Aveva chiesto la parola il consigliere Partipilo, la chiede anche la consigliera Di Francesco.

CONSIGLIERE PARTIPILO

Grazie, Presidente. Visto che siamo in vena di giuste precisazioni, avevamo approvato un Regolamento anche per permettere ad oggi quello che stiamo facendo, cioè di far sì che i cittadini in qualche modo possano usufruire della visione da casa in streaming del Consiglio Comunale. Si tratta in realtà di un adeguamento aggiuntivo, soprattutto perché non avevamo previsto le telecamere sul semaforo, quindi penso che vada in quella direzione, oltre al fatto di un adeguamento puramente burocratico dovuto al nuovo Decreto sulla privacy. Giusto? La ringrazio.

PRESIDENTE GAMBACORTA

La parola alla consigliera Di Francesco.

CONSIGLIERA DI FRANCESCO

Buongiorno a tutti. Questo volevo chiarire. È chiaro che non è che c'è stata un'omissione in precedenza, nel senso che si è dovuta sanare una situazione quasi di illiceità. Ci sono delle norme ben precise sulla videosorveglianza che sono generali, pertanto indipendentemente dal Regolamento vanno osservate. È chiaro che poi un'Amministrazione si dota di un Regolamento, anche perché è un modo per poter poi individuare all'interno dell'ente il responsabile del trattamento dei dati e tutto quanto. Altrimenti questo Regolamento non fa altro che riprendere, riportare a quelle che sono le norme vigenti in materia di protezione dati e di privacy. Era solo per chiarire, altrimenti sembra che fino ad adesso siamo stati in una condizione di illiceità da quello che diceva il Sindaco e che l'Amministrazione Scordella è dovuta intervenire a sanare questa situazione. Non è assolutamente così, non c'era nessuna illiceità in precedenza. Naturalmente questo, come tutti i Regolamenti, raggruppa quelle norme che comunque c'erano prima e che ci sono oggi. Grazie.

PRESIDENTE GAMBACORTA

Risponde un attimo il Sindaco.

SINDACO SCORDELLA

Stavo ribadendo soltanto che c'era una vacanza e che abbiamo dovuto sanare questa lacuna perché nel 2018 è cambiato il regolamento sulla privacy. Comunque l'Amministrazione Scordella ancora non entrava in carica nel momento in cui ci sono state queste nuove normative. Era naturale intervenire per sanare questo buco normativo. Grazie.

PRESIDENTE GAMBACORTA

La parola al consigliere Rocchio.

CONSIGLIERE ROCCHIO

Non vorrei fare sempre il professorino, ma se qualcuno dice cose inesatte

bisogna riprenderlo, altrimenti stiamo dicendo delle inesattezze grosse come un grattacielo. Il Decreto Legislativo a cui ci stiamo adeguando è del 10 agosto 2018, quindi l'Amministrazione era in carica da qualche mese. Il Regolamento c'era. Questo Regolamento va ad adeguare soprattutto le sanzioni del Codice della Strada, viene utilizzato soprattutto - prima non c'era, diciamo la verità - per disciplinare l'utilizzo delle telecamere a questo scopo. Adesso lo adeguiamo. A maggior ragione andiamo a rafforzare quello che ho sempre sostenuto, ossia che avevamo fatto un atto di indirizzo politico - quindi c'è una delibera di Giunta - in cui davamo mandato al Comandante dei Vigili dell'epoca - non so chi era, ma l'ex Comandante - affinché sul territorio comunale venissero installate delle telecamere. Questa è politica, non i Regolamenti. Cosa avevamo fatto noi? Ci eravamo resi conto che bisognava utilizzare le telecamere nei luoghi strategici della città, nelle vie di uscita, perché così facendo potevamo utilizzare quelle immagini per risolvere alcuni problemi di pubblica sicurezza. La privacy dei cittadini viene dopo, quando c'è un intervento delittuoso. Vengono utilizzate dalle autorità di pubblica sicurezza. Mi sarei aspettato dall'Amministrazione, visto che la Lega è "sicurezza per tutti" e qualcosa è successo durante questo periodo... poi lo affronteremo ancora. Se fossero state messe tutte le telecamere per cui noi dell'Amministrazione passato avevamo dato indirizzo, avrebbero potuto essere usate perché qualsiasi macchina entrava a Silvi...

#### PRESIDENTE GAMBACORTA

Consigliere Rocchio, scusi se la interrompo, ma non è questo l'argomento. L'argomento è se approviamo il Regolamento, non se mettiamo le telecamere.

#### CONSIGLIERE ROCCHIO

Di quello parliamo! Parliamo di un Regolamento che disciplina l'inserimento di telecamere sul territorio, altrimenti questo possiamo anche non approvarlo. Se non abbiamo nessuna ripresa sul territorio comunale da parte del Comune di Silvi, il Regolamento è inutile, Presidente. Poi che cosa devo dire nell'intervento permettete che lo decide io, che faccio il Consigliere comunale e non la maggioranza per quello che si vuole sentire dire? Apro una parentesi di un secondo. Sembra che quando qualcuno dell'opposizione fa un intervento lo faccia in maniera personale nei confronti di qualcuno. Voglio chiarire a tutti i cittadini che qualsiasi intervento faccio nei confronti di qualsiasi persona di questo Consiglio Comunale, di questa Amministrazione, maggioranza o opposizione, per quanto mi riguarda, ma per quanto ci riguarda, lo faccio nell'ambito del rispetto dei ruoli. Dovete rispettarli questi ruoli. Una maggioranza vive e riesce a crescere se c'è un'opposizione che la incalza su tutto. La dovete finire di fare le vittime, "Ce l'ha con me", "Questo ce l'ha con me, ne fa una questione personale", "Da dove vieni"... A buon intenditor poche parole. La conclusione a cui voglio arrivare è che questo Regolamento è necessario se vogliamo fare veramente un discorso di videosorveglianza sul territorio. Quello che abbiamo fatto come atto di indirizzo deve essere ancora fatto; perlomeno garantendo a tutte le vie di fuga della città di essere riprese, non per la privacy dei cittadini, ma per la loro sicurezza. Lo avevamo dato come atto di indirizzo ed è stato stravolto. Da un atto di indirizzo di videosorveglianza ne è stato fatto uno per le riprese per le sanzioni del Codice della Strada. Questo voglio sottolinearlo perché lo sanno tutti. Quello che si è detto non si è mantenuto, quello che qualcuno non è detto gli è stato attribuito. Nessuno di noi - io ho fatto quell'atto di indirizzo, perché l'ho firmato come atto di Giunta - voleva le telecamere per il semaforo per rilevare le sanzioni; volevamo

delle telecamere per rilevare le macchine che passavano.

PRESIDENTE GAMBACORTA  
Comandante, prego.

MICHETTI, COMANDANTE VIGILI URBANI

Intanto il Regolamento va approvato perché è un atto dovuto. In secondo luogo, il sistema di videosorveglianza fatto nel 2014 presenta una palina di videosorveglianza posta innanzi a Silvi Shopping che, per fare realmente sicurezza, doveva essere messa sul ponte vicino a Perini. Non si sa per quale motivo sia stata messa là. Quello spostamento adesso ci costerà 20 mila euro e sto cercando ancora i soldi perché purtroppo deve essere fatto ed ero già d'accordo con l'allora sindaco Francesco Comignani per farlo. Purtroppo non abbiamo trovato i soldi. Il Regolamento non serve per disciplinare le o.c.r. e per la rilevazione delle infrazioni, ma per la videosorveglianza con le finalità di sicurezza di cui al Decreto Minniti. Le o.c.r. possono funzionare anche senza Regolamento perché sono disciplinate a monte da atti di omologazione e da Decreti del Ministero dell'Interno che disciplinano la ripresa delle immagini solo ed esclusivamente per finalità di Codice della Strada. Voglio chiarire questo aspetto, quindi, perché tecnicamente è così. Volendo, se in un Comune non c'è un impianto di videosorveglianza, si può mettere un semaforo e fare la rilevazione del 193 e 80, purché a monte ci sia una omologazione dell'apparecchiatura e ci siano dei decreti del Ministero che la riconoscono, che noi abbiamo tranquillamente. Ho finito.

PRESIDENTE GAMBACORTA  
La parola al Sindaco.

SINDACO SCORDELLA

Le direttive europee di febbraio sono state approvate il 16 aprile in Italia e dal 25 maggio sono in vigore. Se vogliamo precisare, i tempi tecnici sono questi. Grazie.

PRESIDENTE GAMBACORTA  
La parola al consigliere Valentini.

CONSIGLIERE VALENTINI

Buongiorno a tutto il Consiglio Comunale e a chi ci segue da casa. Volevo fare una precisazione in merito a quello che aveva detto il consigliere Rocchio, ma mi ha anticipato il Comandante in maniera precisa e dettagliata. Se dobbiamo approvare un Regolamento, è perché il sistema di videosorveglianza c'è e va anche migliorato. Volevo fare una precisazione su quanto ha appena detto il consigliere Rocchio in merito agli interventi, visto che siamo in vena di precisazioni. Bisognerebbe avere un po' più di rispetto, in quanto nell'ultimo Consiglio Comunale fuori microfono si era riferito in maniera non educata, esprimendo poco rispetto nei confronti miei e del lavoro fatto nella Consulta giovanile, dichiarando di fregarsene del lavoro fatto da me. Volevo fare solo una precisazione. Visto che non sono perfetto e non sono nessuno per fare morali o etica, le voglio solo ricordare che non si era espresso in maniera molto educata. Grazie.

PRESIDENTE GAMBACORTA

Prego.

CONSIGLIERE PARTIPILO

Grazie, Presidente. Naturalmente voteremo a favore... almeno io personalmente voterò a favore di questo Regolamento. Apprezzo lo sforzo del Comandante, che si è lasciato andare anche a dichiarazioni di tipo tecnico su quanto poteva essere fatto e migliorato. Prendiamo atto però che, come diceva il consigliere Rocchio, in qualche modo viene suffragata una scelta un po' in controtendenza rispetto a quanto il Sindaco aveva detto in campagna elettorale. Lo ribadiamo ancora una volta, così come è stato fatto la volta scorsa: la scelta di tenere il semaforo con la videosorveglianza sanzionatoria... non si possono fare le rotatorie e oggi regolamentiamo anche questa cosa, questo aspetto. Il mio è un voto a favore. Dopo avremo modo di parlare di sicurezza, in quanto i consiglieri Blasiotti e Astolfi hanno protocollato delle mozioni in tal senso, quindi non mi soffermo su questo aspetto. Grazie.

PRESIDENTE GAMBACORTA

Qualcun altro deve esprimere le dichiarazioni di voto? Consigliere Rocchio.

CONSIGLIERE ROCCHIO

Due precisazioni. Una al Comandante: Ho visto ultimamente che i funzionari è come se se la prendessero se un Consigliere mette qualcosa in evidenza, l'ho visto con la Ferretti e lo sto vedendo con lei. Lei fa il tecnico, quindi tutto quello che fa lo dice da quel punto di vista; noi stiamo facendo i politici qua. Il tecnico lo faccio da un'altra parte, quando lo faccio. "Quando mai?" dice l'Avvocato delle cause vinte, per non dire altro. Non se la deve prendere. Abbiamo fatto un atto di indirizzo politico e lei mi sta dicendo che c'è una palina. Chi lo doveva fare, il politico che dà l'atto di indirizzo o il tecnico che deve seguire gli atti di indirizzo fatti dal politico? Da lei non mi sarei aspettato nessun intervento, perché qua la politica doveva farne, non il Comandante. Sto facendo la conclusione, ho cinque minuti di intervento. Lei non può parlare quando sto parlando io. Lo ha capito? Ho un intervento di cinque minuti e me li prendo tutti e cinque. Quello che devo dire lo so io, non l'Assessore, che dovrebbe solo ascoltare e parlare quando è interpellato. Questo dice il Regolamento del Consiglio Comunale, lo ha capito, Assessore? Forse non le è chiaro l'argomento. Questo dice il Regolamento comunale!

PRESIDENTE GAMBACORTA

Proceda, consigliere Rocchio.

CONSIGLIERE ROCCHIO

Consigliere, le ho detto solo una cosa: lei deve fare il suo lavoro. Che lei ci abbia lavorato o meno, lo deve fare. Non è che mi viene a dire "Ma io ci ho lavorato". Lei ci deve lavorare, ha la delega! Mi sta a dire "Ma io ci ho lavorato e voi criticate"? Sto qua per criticare se non va bene, forse non ha capito i ruoli. Da una parte c'è la maggioranza, da una parte la minoranza e se le cose non vanno bene è obbligo del Consigliere sottolinearlo. Questa si chiama "democrazia". Lei è ancora giovane, deve ancora crescere. Ascolti, cresca. Sempre con il rispetto dei ruoli.

PRESIDENTE GAMBACORTA

Scusi, qual è la dichiarazione di voto? Fino ad adesso stavamo aspettando. Grazie. Procediamo alla votazione.

Si procede a votazione per alzata di mano.

Favorevoli: All'unanimità dei presenti.

Contrari: Nessuno.

Astenuti: Nessuno.

Esito della votazione: Il punto è approvato.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile dell'Area ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2599 del 26/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile dell'Area Dott. MICHETTI GIUSTINO in data 26/11/2018.

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 2599 del 26/11/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile dell'Area Dott.ssa FERRETTI EMILIA in data 28/11/2018.

---

#### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
GAMBACORTA ANTONIO

Il Segretario Generale  
Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 218**

Il 24/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 54 del 28/12/2018 con oggetto: **Delibera di approvazione del "Regolamento comunale sulla videosorveglianza"**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BINNI MASSIMO il 24/01/2019.